

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



**AVVISO 20/ 2018 PER IL
FINANZIAMENTO DI TIROCINI
OBBLIGATORI E NON
OBBLIGATORI DELLE PROFESSIONI
ORDINISTICHE**



INDICE

<u>ARTICOLO 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO</u>	3
<u>ARTICOLO 2 - CONTESTO DI RIFERIMENTO, FINALITA' E DEFINIZIONI</u>	4
<u>ARTICOLO 3 - DURATA DEL PERIODO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE AMMISSIBILE</u>	6
<u>ARTICOLO 4 - RISORSE FINANZIARIE</u>	6
<u>ARTICOLO 5 - REQUISITI DEL TIROCINANTE</u>	6
<u>ARTICOLO 6 - REQUISITI DEL SOGGETTO OSPITANTE</u>	7
<u>ARTICOLO 7 - REQUISITI DEL TUTOR PROFESSIONALE E SUOI OBBLIGHI</u>	7
<u>ARTICOLO 8 - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE</u>	8
<u>ARTICOLO 9 - MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</u>	8
<u>ARTICOLO 10 - DOCUMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA</u>	9
<u>ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIBILITA'</u>	9
<u>ARTICOLO 12 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA</u>	10
<u>ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE</u>	10
<u>ARTICOLO 14 - CONSUNTIVAZIONE E RENDICONTAZIONE</u>	11
<u>ARTICOLO 15 - SOSPENSIONE - INTERRUZIONE - VARIAZIONE</u>	11
<u>ARTICOLO 16 - CONTROLLI</u>	12
<u>ARTICOLO 17 - TENUTA DOCUMENTAZIONE</u>	12
<u>ARTICOLO 18 - INFORMAZIONE E PUBBLICITA'</u>	12
<u>ARTICOLO 19 - CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY</u>	12
<u>ARTICOLO 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</u>	13
<u>ARTICOLO 21 - ALLEGATI</u>	13

ARTICOLO 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Accordo di Partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, adottato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
- Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia (di seguito POR FSE) - Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17 dicembre 2014 CCI 2014IT05SFOP014;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 10 dicembre 2014 che adotta il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo

nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, che apprezza il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in quanto recepisce le osservazioni presentate l'11 dicembre 2014 dalla Commissione Europea relativamente all'innalzamento della dotazione finanziaria della quota comunitaria destinata alla priorità di investimento 8.iv "l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione fra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stretto lavoro o un lavoro di pari valore";
- Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2014-2020 (di seguito anche "Vademecum");
- Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2014-2020;
- Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in data 10 giugno 2015 e successive modifiche approvate per procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-20 in data 12 03 2018;
- DDG 6732 del 16 novembre 2017 di Approvazione della Pista di controllo PO FSE 2014-20 Macro processo Formazione – Contratto di ricollocazione – tirocini extracurricolari;
- DPR 22 del 5 febbraio 2018, Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di investimento europeo per il periodo di programmazione 2014-20;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 maggio 2005, n. 80;
- DPR 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, m. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate";
- Legge Regionale 30 aprile 1991 n. 10 "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";
- Decreto del Presidente della Regione Siciliana 16.06.2008 n. 12 "Regolamento del diritto d'accesso ai documenti dell'Amministrazione Regionale".

ARTICOLO 2 - CONTESTO DI RIFERIMENTO, FINALITA' E DEFINIZIONI

1. Con il presente Avviso la Regione Siciliana intende attivare, in via sperimentale, un'azione di sostegno alla formazione professionale e all'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani professionisti operanti nel territorio della Regione Siciliana, attraverso la concessione di indennità di partecipazione per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori nell'ambito delle professioni ordinistiche.

2. Nell'ambito delle politiche di sostegno che si riferiscono alla formazione e qualificazione dei giovani professionisti, la Regione Siciliana si propone di rafforzare le opportunità di accesso alle libere professioni promuovendo e finanziando lo svolgimento di periodi di praticantato obbligatorio o di un'esperienza di tirocinio professionalizzante non obbligatoria che comunque costituisce la misura più adeguata per incrementare la loro occupabilità e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, ma è una esperienza pratica in affiancamento ad un tutor all'interno del soggetto ospitante che consente il contatto diretto con il mondo del lavoro, e offre un'opportunità per i tirocinanti di acquisire competenze e conoscenze specifiche, tecniche, relazionali e trasversali tali da agevolare le scelte professionali e favorire l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro

3. L'intervento oggetto del presente Avviso è finanziato a valere sul POR Sicilia FSE 2014-2020 (PO FSE), Asse I "Occupazione", Obiettivo Specifico 8.1 "Aumentare l'occupazione dei giovani", Azione

8.1.1 “Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)”.

Asse prioritario	Priorità di investimento	Obiettivo specifico	Azione	Categoria di operazione	Forma di finanziamento
1 - OCCUPAZIONE	8.ii l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani	8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani	8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	103 - Inserimento sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro, in particolare di quelli disoccupati e non iscritti a corsi d'istruzione o di formazione, compresi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche mediante l'attuazione della "garanzia per i giovani"	Sovvenzione a fondo perduto

5. L'Avviso non prevede alcun regime d'aiuto.

6. L'Amministrazione regionale responsabile del presente Avviso è il **Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative** (di seguito anche solo Dipartimento Lavoro).

Definizioni:

a) **Tirocinio professionale**

Nel presente Avviso con il termine “**tirocinio**” si intende il periodo di pratica obbligatorio e non obbligatorio, secondo i rispettivi ordinamenti, per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Lo svolgimento del tirocinio professionale, per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, è regolato dalla relativa normativa stabilita per il singolo Ordine o Collegio professionale.

Per quanto riguarda le professioni che non richiedono un tirocinio obbligatorio, il tirocinio professionale consiste nello svolgimento, a tempo pieno, di un periodo di apprendimento e di formazione professionale presso il soggetto ospitante sotto la supervisione di un tutor professionale.

b) **Tirocinante o destinatario**

Con il termine “**tirocinante o destinatario**” si intende il giovane iscritto al registro dei praticanti, per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, presso un Ordine o un Collegio professionale, oppure un giovane che ha conseguito il titolo di studio necessario per l'accesso alle professioni ordinistiche e intende svolgere un'esperienza di apprendimento e formazione professionale, nei casi in cui non è previsto il tirocinio obbligatorio. Il tirocinante è il destinatario del presente Avviso ed è un giovane in età compresa tra 18 e 35 anni (36 non compiuti) all'atto della presentazione della domanda di partecipazione. È il tirocinante che presenta la domanda di rimborso tramite lo studio e che qualora finanziato assume il ruolo di beneficiario.

c) **Soggetto ospitante**

Con il termine “**soggetto ospitante**” si intende il professionista, lo studio professionale singolo o in forma associata o di rete, impresa o altro soggetto privato o ente pubblico presso cui viene svolto il tirocinio e che può presentare domanda di rimborso in favore del tirocinante nell'ambito del presente avviso.

d) Tutor professionale

Professionista iscritto all'albo di un ordine o Collegio professionale da almeno 5 anni, che su incarico del soggetto ospitante, laddove non coincidente, cura la formazione del tirocinante nell'ambito delle rispettive competenze professionali. Nel caso di soggetto ospitante privato il tutor è il titolare dello studio che accoglie il tirocinante, uno dei professionisti associati o il titolare dell'attività.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL PERIODO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE AMMISSIBILE

1. La durata massima del periodo ammissibile a finanziamento è al massimo di 12 mesi di tirocinio sia per quelli obbligatori che per quelli tirocini non obbligatori.

2. Nel caso di tirocini già in corso l'ammissibilità del finanziamento è riconosciuta a partire dalla data di approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi purché il periodo di svolgimento rimanente del tirocinio sia non inferiore a 6 mesi.

ARTICOLO 4 - RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie in dotazione per l'intervento di cui al presente Avviso saranno complessivamente pari a € 15.000.000,00 (quindici milioni di euro) a valere sull'Asse I del POR Sicilia FSE 2014 – 2020, Priorità d'investimento 8.ii, obiettivo specifico 8.1, azione 8.1.1, ripartite nelle seguenti tre finestre temporali:

Finestre	Periodo	Risorse	Obblighi
Prima	Dal 21/05/2018 al 30/06/2018	€ 5.000.000,00	Avvio tirocini entro e non oltre il 15/12/2018
Seconda	Dal 17/09/2018 al 30/10/2018	€ 5.000.000,00	Avvio tirocini entro e non oltre il 29/03/2019
Terza	Dal 07/01/2019 al 15 /02/2019	€ 5.000.000,00	Avvio tirocini entro e non oltre il 28 /06/2019

2. Qualora dovessero comunque residuare risorse non utilizzate in una finestra queste si aggiungeranno a quelle previste per la finestra successiva.

3. Nel caso di disponibilità residue di risorse che non si è riusciti ad assorbire nell'ambito dei periodi di presentazione di cui alla tabella del punto 1, l'Amministrazione si riserva la possibilità di riaprire i termini del presente Avviso prevedendo una o più finestre ulteriori rispetto a quelle sopra indicate. finestra.

4. Il Dipartimento Lavoro, qualora si rendessero disponibili – anche da fonti diverse e dal PO FSE- ulteriori risorse rispetto a quelle sopra indicate, si riserva di procedere ad aumentare la capienza delle risorse disponibili per ciascuna finestra a valere del presente avviso.

ARTICOLO 5 - REQUISITI DEL TIROCINANTE

1. Nel momento della presentazione della domanda di ammissione al contributo da parte del soggetto ospitante, il tirocinante deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residente o domiciliato nel territorio della Regione Siciliana;
- b) avere un'età compresa tra i 18 anni (compiuti) e un'età non superiore a 35 anni (36 non compiuti);
- c) aver conseguito un voto di laurea minimo di 90/110 o, per le professioni che richiedono il conseguimento del diploma di scuola superiore, un voto di diploma minimo di 70/100;
- d) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
- e) essere nella condizione di non occupato;
- f) non avere in corso un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo con il soggetto ospitante;
- g) per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, essere regolarmente iscritto al registro dei praticanti presso un Ordine o Collegio professionale nell'ambito della Regione Siciliana;
- h) non essere ancora iscritto all'ordine/collegio/albo al quale il tirocinio si riferisce, né aver superato l'esame di stato per l'iscrizione allo stesso; l'iscrizione/preiscrizione all'ordine/collegio/albo per il quale il tirocinio viene finanziato o il superamento dell'esame di stato determina l'automatica conclusione del periodo di tirocinio.

2. Il tirocinante – ad eccezione delle ipotesi riportate di seguito - è tenuto a:
- compilare la scheda di rilevazione dati di cui all'allegato E all'Avviso;
 - svolgere il tirocinio professionale senza interruzioni assicurando una presenza continuativa accertata attraverso la firma di un registro di presenza.
 - redigere, con cadenza bimestrale una relazione dettagliata sull'attività svolta e con una auto valutazione riguardo al conseguimento degli obiettivi formativi previsti e completa del prospetto di riepilogo delle ore di tirocinio realizzate nel periodo di interesse. Questa relazione deve essere controfirmata dal tutor professionale e vistata dall'ordine/collegio/albo di riferimento.
 - compilare il questionario di gradimento (allegato F)

ARTICOLO 6 - REQUISITI E COMPITI DEL SOGGETTO OSPITANTE

1. Il soggetto ospitante può presentare domanda di partecipazione per un **massimo di n. 2 tirocinanti**.

2. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione, in coerenza con quanto previsto dai successivi artt. 7 e 8, il soggetto ospitante deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere una sede legale e/o operativa nella Regione Siciliana;
- non realizzare il/i tirocinio/i con persone con cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione remunerate;
- assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile presso terzi (il costo dell'assicurazione non è incluso nell'indennità di partecipazione);
- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- nominare uno/due tutor professionale/i secondo quanto previsto dall'art. 7 dell'avviso;
- in caso di un'assenza superiore a 15 giorni del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor da sostituire e di comunicarlo all'amministrazione almeno 10 giorni lavorativi prima del subentro;
- sottoscrivere la **convenzione** con la quale sono regolamentati i rapporti tra soggetto ospitante e Dipartimento Lavoro (cfr. schema di Convenzione riportata nell'Allegato D al presente avviso);
- avviare il tirocinio, in base alla finestra di riferimento, entro il periodo indicato nella quarta colonna della tabella di cui al punto 1 dell'articolo 4 del presente avviso**, provvedendo a nominare il tutor professionale (cfr. successivo art. 7);
- trasmettere la/e scheda/e dati compilata/e dal tirocinante (cfr. art. 5 punto 2.a) al Dipartimento Lavoro secondo le specifiche che saranno successivamente comunicate dal Dipartimento stesso.

3. Il soggetto ospitante deve impegnarsi a non utilizzare il tirocinante per:

- lo svolgimento di funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio;
- sostituire contratti a termine;
- sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie;
- ricoprire ruoli necessari alla propria organizzazione.

4. Il tirocinio può essere realizzato anche se il soggetto ospitante non ha dipendenti a tempo indeterminato.

ARTICOLO 7 - REQUISITI DEL TUTOR PROFESSIONALE E SUOI OBBLIGHI

1. All'atto della presentazione della domanda di ammissione al contributo presentata dal soggetto ospitante, il tutor professionale deve essere in possesso dei seguenti requisiti e si impegna ad adempiere ai seguenti obblighi:

- essere regolarmente iscritto da almeno 5 anni ad un Ordine o Collegio professionale nell'ambito della Regione Siciliana;
- avere una polizza assicurativa in proprio oppure stipulata dal soggetto ospitante;
- nel caso di tirocinio obbligatorio, deve essere in possesso delle caratteristiche previste dai rispettivi ordinamenti;
- nel caso di tirocinio non obbligatorio, deve essere in possesso di competenze coerenti con

gli obiettivi formativi del tirocinio; tale condizione viene attestata dall'ordine/collegio/albo di riferimento mediante apposizione del visto al progetto formativo in cui è indicato il suo nominativo e le competenze possedute;

- e) può svolgere la sua attività per un **massimo di due tirocinanti** contemporaneamente;
- f) deve controfirmare il piano del progetto formativo (di cui all'allegato C) relativo allo svolgimento del tirocinio professionale da parte del tirocinante;
- g) deve, per tutto il periodo previsto, monitorare sull'effettivo svolgimento del tirocinio professionale:
 - controfirmare la relazione bimestrale sull'attività svolta dal tirocinante che deve essere coerente con il piano formativo presentato (cfr. Allegato C).
 - attestare, sempre con cadenza bimestrale, il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel piano formativo presentato;
 - acquisire dal destinatario la sua opinione in merito al percorso realizzato attraverso la compilazione del questionario di gradimento;
 - fornire i dati di monitoraggio sul percorso formativo realizzato dal tirocinante e garantire la loro trasmissione al Dipartimento.

ARTICOLO 8 - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE

1. Al tirocinante è riconosciuta un'indennità di partecipazione per lo svolgimento del tirocinio professionale pari nel complesso a € 600,00 mensili lorde per un periodo della durata massima di 12 mesi.
2. Questa indennità è corrisposta solo al raggiungimento minimo per ciascun mese del 70% delle ore previste mensilmente dal percorso di tirocinio. Il tirocinante, al fine di documentare le ore di attività svolte, dovrà controfirmare i registri presenza (cfr. art. 5. 2) firmati dal soggetto ospitante.
3. Il tirocinante ha diritto a una interruzione del tirocinio per malattia, infortunio e maternità che può protrarsi per un periodo pari o superiore ad un terzo della durata del tirocinio medesimo. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva.
4. L'indennità di partecipazione è erogata con cadenza semestrale al tirocinante dall'Amministrazione regionale, a mezzo bonifico bancario o domiciliato presso Poste Italiane SpA, a seguito della trasmissione da parte del soggetto ospitante della richiesta di pagamento del tirocinante con annesso il registro di presenza firmato dal tirocinante e dal tutor professionale e dell'avvenuta verifica della documentazione ricevuta da parte dei servizi dell'amministrazione regionale competente.
5. La causale dei pagamenti deve recare la dicitura "indennità per tirocinio" e il periodo al quale si riferisce il pagamento.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I soggetti ospitanti, in possesso dei requisiti alla data di pubblicazione del presente Avviso possono presentare la domanda di richiesta di adesione al presente avviso e i relativi allegati esclusivamente avvalendosi della specifica procedura informatica, disponibile all'indirizzo <http://www.tirociniprofessionali.ciapiweb.org>

2. Le domande dovranno pervenire, a pena d'irricevibilità, complete degli allegati di cui al successivo art.9, via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it per la prima finestra non prima delle ore 08 del 21/05/2018 e fino alle ore 14 del giorno 30/06/2018.

3. Con riferimento alle successive due finestre temporali previste (cfr. tabella punto 1 art. 4) le domande potranno essere trasmesse all'indirizzo email di cui al precedente punto 2, non prima delle ore 08 del giorno 17/09/2018 e fino alle ore 14 del giorno 30/10/2018 mentre per la terza finestra non prima delle ore 08 del giorno 07/01/2019 e fino alle ore 14 del giorno 15/02/2019.

4. Riguardo ai precedenti punti 2 e 3, faranno fede la data e l'ora riportate nella ricevuta di consegna della posta elettronica certificata.
5. A seguito della compilazione della domanda di adesione, verrà rilasciato un numero di pratica associato univocamente alla medesima istanza. Successivamente alla procedura di conferma della domanda, da parte del soggetto proponente, nella piattaforma informatica dedicata, sarà possibile scaricare in formato elettronico (.pdf) non modificabile tutta la documentazione che, a pena di irricevibilità, dovrà essere, priva di alterazioni, firmata digitalmente (senza provvedere alla stampa) dal soggetto proponente e inviata esclusivamente, tramite PEC all'indirizzo sopra indicato.
6. L'invio della PEC dovrà recare il seguente oggetto: "Avviso n° 20 2018 per il finanziamento di Tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche, Domanda n. _____"; il numero identificativo di domanda è quello rilasciato dal Sistema.
7. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi dipendenti dal fornitore di servizi di posta elettronica certificata del soggetto proponente, o per ritardi o disguidi tecnici dipendenti dalla connettività utilizzata dal medesimo.
8. Ai fini di quanto sopra, i soggetti proponenti dovranno disporre preventivamente di:
 - una casella di posta elettronica certificata (PEC), quale indirizzo ufficiale per l'inoltro e la ricezione degli atti e della corrispondenza relativi al presente Avviso;
 - kit di firma digitale del soggetto proponente abilitato alla sottoscrizione dell'istanza, conformemente a quanto previsto dal CNIPA nell'elenco pubblico dei certificatori all'indirizzo <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi>.
9. Le domande devono essere consegnate, a pena l'irricevibilità, con le modalità indicate nel presente Avviso.

ARTICOLO 10 - DOCUMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA

1. Per la presentazione della domanda di ammissione occorre compilare e trasmettere, secondo le modalità dell'art. 9 del presente Avviso, la seguente documentazione:
 - Domanda di partecipazione (Allegato A);
 - Modello di adesione del tirocinante (Allegato B)
 - Scheda del piano formativo con l'esplicita indicazione degli obiettivi formativi da conseguire con cadenza bimestrale (Allegato C);
 - Copia leggibile del documento di identità in corso di validità dell'ospitante (richiedente professionista o legale rappresentante del soggetto ospitante).
 - Copia leggibile del documento di identità in corso di validità del tirocinante.
2. Tutti gli allegati, conformemente a quanto disposto al comma 5 del precedente art. 9, devono essere debitamente compilati e sottoscritti.

ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIBILITA'

1. Le domande presentate saranno selezionate se rispetteranno tutte le seguenti condizioni:
 - pervenute con le modalità ed entro le scadenze indicate all'art. 9 del presente Avviso;
 - presentate da soggetto ammissibile a richiedere il contributo come da art. 6;
 - compilate sulla modulistica indicata all'art. 10 debitamente sottoscritte e complete dei documenti ivi indicati.
 2. La mancata presentazione e/o la mancata sottoscrizione di un solo documento di cui all'art. 10 comportano l'esclusione.
 3. Con riferimento a ciascuna finestra temporale per l'ammissibilità a finanziamento si applica una procedura a sportello sino ad esaurimento delle risorse previste in quella finestra.
 4. A parità di orario di arrivo e in caso di selezione positiva si applicano i seguenti criteri di priorità:
 - a) destinatario di sesso femminile;
 - b) minore età del destinatario.
- Pertanto, sarà data priorità al candidato di sesso femminile, e in ulteriore subordine, si privilegerà la minore età del destinatario.
5. L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita da una Commissione interna nominata a cura della Dipartimento Lavoro.

ARTICOLO 12 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AMMESSI

1. A conclusione della fase di verifica di ammissibilità delle istanze pervenute, il Dipartimento Lavoro predisporrà i seguenti elenchi provvisori:

- un elenco delle domande ammissibili e finanziabili,
- un elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse,
- un elenco delle domande inammissibili, con l'indicazione dei motivi di esclusione secondo quanto riportato nel presente Avviso.

Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, a seguito di revoche, rinunce o economie sulle domande approvate, o nel caso in cui venissero destinati al presente Avviso ulteriori finanziamenti, i suddetti fondi verranno assegnati prioritariamente a favore di domande dichiarate precedentemente ammissibili ma non finanziabili per insufficienza delle risorse.

2. Gli elenchi provvisori di cui al punto 1 di questo articolo sono assunti dal Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative con apposito decreto del Dirigente Generale, pubblicato, per estratto a norma dell'art.12 comma 3 della L.r. n°5/2011 , nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e integralmente sul sito internet del Dipartimento Lavoro [http:// www.regione.sicilia.it/lavoro](http://www.regione.sicilia.it/lavoro) e su quello del Fondo Sociale europeo www.sicilia-fse.it.

La pubblicazione vale quale notifica degli esiti ai soggetti proponenti le cui domande sono state ritenute irricevibili, non ammissibili e ammissibili, consentendo – entro 10 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione – la formulazione di eventuali osservazioni. Tali comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo: dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it, indicando in oggetto “**PO FSE 2014-2020 Avviso 1/2018 – Osservazioni elenco provvisorio**”

3. A seguito dell'esame da parte della Commissione di cui al punto 5 dell'art. 11, delle osservazioni eventualmente pervenute dai soggetti proponenti, con successivo Decreto del Dirigente Generale è approvata la graduatoria definitiva escludendo ovvero riammettendo in via definitiva le domande, e sono impegnate le relative risorse.

4. A seguito di avvenuto visto di legittimità e conseguente registrazione da parte della Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria Centrale, si procederà a norma dell'art.12 comma 3 della L.r. n°5 /2011 alla pubblicazione del Decreto per estratto sulla GURS, ed integralmente sul sito internet [http:// www.regione.sicilia.it/lavoro](http://www.regione.sicilia.it/lavoro) e su quello del Fondo Sociale europeo www.sicilia-fse.it. Tali ultime pubblicazioni valgono quali notificazione degli esiti ai Soggetti proponenti i risultati beneficiari del finanziamento.

5. Si avverte che qualora l'esito degli eventuali controlli realizzati dall'Amministrazione regionale, ai sensi di legge, delle autodichiarazioni prodotte dovesse risultare non positivo si procederà all'immediato avvio del procedimento di revoca del finanziamento concesso.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

1. Con l'ammissione a finanziamento, il soggetto ospitante si obbliga a:

- a) rispettare la normativa di riferimento;
- b) attenersi alle disposizioni di cui al Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana PO FSE 2014-2020 vigente alla data di ammissione a finanziamento ed alle successive modifiche e integrazioni;
- c) stipulare la convenzione con il Dipartimento lavoro rispettandone i contenuti;
- d) attuare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, il tirocinio nei tempi previsti nell'art. 4 dell'Avviso e nella convenzione;
- e) non apportare variazioni o modifiche al tirocinio senza giustificata motivazione e preventiva richiesta alla Regione Siciliana; quest'ultima, previa valutazione, autorizzerà o meno le variazioni o modifiche al tirocinio, comunicandolo al soggetto ospitante;
- f) collaborare con tutte le Autorità preposte ai controlli (Regione Siciliana, Commissione Europea, Corte dei conti, ecc.) nell'ambito di verifiche anche in loco dell'avvenuta realizzazione delle attività, nonché di ogni altro controllo, garantendo la disponibilità della relativa documentazione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013,
- g) designare, prima dell'avvio del periodo di tirocinio, dandone comunicazione

- all'Amministrazione, un proprio tutor professionale a cui sono affidati i compiti riportati nel precedente articolo 7;
- h) assicurare la regolare compilazione, firma e conservazione del registro tirocini rilasciato dalla Amministrazione regionale;
 - i) provvedere agli oneri derivanti dall'attuazione del tirocinio relativi a INAIL e RCT per il tirocinante e la formazione sulla sicurezza a favore del tirocinante;
 - j) garantire che i destinatari siano informati che il tirocinio è finanziato dal FSE tramite il PO FSE Sicilia.
 - k) Redigere e presentare nei tempi e nei modi previsti dall'avviso art.8 la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione dell'indennità al tirocinante.

ARTICOLO 14 - CONSUNTIVAZIONE E RENDICONTAZIONE

1. Il soggetto ospitante deve chiedere l'erogazione del contributo delle indennità presentando domanda con cadenza semestrale. La domanda di erogazione del contributo relativa a ciascun semestre deve essere presentata esclusivamente tramite sistema informativo PO FSE Sicilia 2014-20 entro 30 giorni dal termine del periodo finanziabile.
2. Nella domanda il soggetto ospitante dovrà indicare il nominativo del tirocinante a cui andrà il finanziamento.
3. In caso di presentazione oltre tale termine o con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso, la domanda non sarà ammessa a finanziamento.
4. La domanda di erogazione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
 - dalla dichiarazione del soggetto ospitante che attesti l'effettivo svolgimento da parte del tirocinante di almeno il 70% delle ore mensili previste in ciascun bimestre.
 - dalla relazione sull'attività svolta nel periodo di interesse con l'esplicita indicazione del conseguimento degli obiettivi formativi previsti nel piano formativo (cfr. art.10, punto 1) redatta e sottoscritta dal tirocinante, controfirmata dal tutor professionale e vistata dall'ordine/collegio/albo di riferimento.
5. In caso di carenza o irregolarità sanabile della documentazione probante, l'Amministrazione procederà a richiesta di integrazione per il perfezionamento della documentazione di progetto. Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse richiedere integrazione e/o chiarimenti alla documentazione, il soggetto ospitante potrà procedere al perfezionamento della pratica entro e non oltre il termine di sette giorni dalla notifica della comunicazione via PEC. Laddove la documentazione integrativa prodotta dovesse pervenire incompleta e/o imprecisa oppure oltre il suddetto termine, l'Amministrazione non procederà all'erogazione del finanziamento regionale avviando il procedimento di revoca del finanziamento.
6. L'Amministrazione regionale si riserva altresì la facoltà di procedere alla revoca del finanziamento in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dal presente avviso.
7. Nel caso in cui la documentazione prodotta risulti conforme a quanto previsto dal presente avviso nel rispetto della normativa vigente in materia di ammissibilità della spesa, previo esito positivo dei controlli di I livello, l'Amministrazione procederà alla liquidazione del contributo al tirocinante.

ARTICOLO 15 - SOSPENSIONE - INTERRUZIONE - VARIAZIONE

15.1 Sospensione

Nel rispetto dei termini e nei modi previsti dai singoli ordinamenti professionali, è prevista la possibilità di richiedere una sospensione del tirocinio. Tale sospensione del tirocinio e dell'erogazione dell'indennità al tirocinante posticipa la data di fine periodo per un intervallo di tempo pari alla durata della sospensione stessa.

15.2 Interruzione

Nel caso in cui si verifichi una interruzione definitiva del tirocinio, il soggetto ospitante deve comunicare la cessazione del rapporto di tirocinio alla Regione. In questo caso la Regione provvederà comunque ad erogare al tirocinante, le indennità maturate, fino al momento di interruzione del tirocinio previa presentazione della domanda di erogazione secondo quanto prescritto al precedente art.14.

15.3 Variazione

In caso di variazioni di sede, codice fiscale, natura giuridica, PEC del soggetto ospitante o dell'Iban del tirocinante, tali variazioni, con l'indicazione della data della loro decorrenza, dovranno essere comunicate alla Regione a cura dello stesso Soggetto ospitante.

Nel caso in cui la variazione comporti il cambio di codice fiscale del soggetto ospitante verrà effettuata una nuova valutazione di ammissibilità.

N. B. - Le comunicazioni riguardanti la sospensione, l'interruzione o la variazione dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo della Regione dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it.

15.4 Sostituzione Tutor

Nel caso di un'assenza superiore a 15 giorni continuativi del tutor, se il soggetto ospitante non ha provveduto a comunicare, nei tempi previsti nell'art. 6 punto 2 lett. f), il nome del tutor sostitutivo, l'amministrazione si riserva il procedimento di revoca del finanziamento.

ARTICOLO 16 - CONTROLLI

1. Durante la realizzazione dei tirocini ammessi a finanziamento la Regione Siciliana, tramite le proprie strutture, effettuerà le opportune verifiche. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applica la disciplina prevista dal Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2014-2020 e dal Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2014-2020.

2. Nel caso in cui le verifiche di cui sopra riscontrino irregolarità e/o l'insussistenza dei requisiti previsto dal presente Avviso pubblico o il mancato rispetto delle disposizioni indicate, si procederà al recupero delle somme erogate, ferme restando le sanzioni specifiche previste dalle norme vigenti.

3. L'Amministrazione per le verifiche di gestione e controllo deve rispondere a specifici requisiti previsti dalla normativa comunitaria tra cui l'istituzione di adeguate misure antifrode di cui all'art. 72.1, lett. h e 125.4, lett. c Reg. (UE) n. 1303/2013 e si avvarrà anche dello strumento di valutazione del rischio Arachne, utile per individuare in maniera efficace ed efficiente i progetti, i contratti, i contraenti e i beneficiari più rischiosi.

ARTICOLO 17 - TENUTA DOCUMENTAZIONE

1. I soggetti ospitanti, in quanto beneficiari del cofinanziamento FSE sono tenuti a conservare la documentazione in originale relativa alla domanda ammessa a finanziamento. In particolare, tali soggetti sono tenuti all'istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa e alla sua conservazione, coerentemente con quanto previsto all'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale in materia.

2. I documenti vanno conservati in formato cartaceo o secondo le modalità di conservazione alternative disposte dai Regolamenti.

ARTICOLO 18 - INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. Gli interventi di cui al presente Avviso sono soggetti all'applicazione delle norme dettate dal Regolamento (CE) 28 luglio 2014, n. 821/2014 e delle disposizioni vigenti in materia di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi Strutturali. In particolare i soggetti ospitanti in qualsiasi documento, relativo all'attuazione di quanto previsto da questo avviso deve contenere una dichiarazione da cui risulti che il tirocinio è finanziato dal FSE tramite il PO FSE Sicilia

ARTICOLO 19 - CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

1. Tutti i dati forniti dal beneficiario nell'ambito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. Il Soggetto beneficiario del finanziamento è tenuto a mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni, su qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati nella

realizzazione dell'intervento, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio, ovvero pubblicamente conoscibili.

ARTICOLO 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Marco Montoro servi Il programmazione del il *Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative Palermo.*

ARTICOLO 21 - ALLEGATI

Costituiscono parte integrante dell'Avviso i seguenti allegati:

- Domanda di partecipazione (Allegato A);
- Modello di adesione del tirocinante (Allegato B);
- Scheda del piano formativo (Allegato C);
- Schema di convenzione soggetto ospitante e Dipartimento Lavoro (Allegato D);
- scheda di rilevazione dati destinatari (Allegato E);
- questionario di gradimento (Allegato F).

Palermo, 07/05/2018

**IL DIRIGENTE GENERALE
f.to(Dott.ssa Francesca Garoffolo)**